



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

29

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **sedici**, del mese di **Dicembre**, alle ore **19** e minuti **15**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati in seduta mista come da Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 06-08-2024, i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PATRIOLI PAOLO	SINDACO	X	
FIZZOTTI RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	X Collegato in videoconferenza	
GALLARINI PIERMARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PASTORE ALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GOZZI MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CRIVELLI LUCIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VETRI MATTEO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
COCCA NORMA	CONSIGLIERE COMUNALE	X Collegata in videoconferenza	
PASTORE LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
LAVATELLI EMANUELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, **D.ssa FEDERICA SEMENTILLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PATRIOLI PAOLO**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 130 del 30-03-2001, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", ha introdotto una nuova disciplina in ordine alla cremazione ed alle modalità di conservazione delle ceneri da attuare, secondo quanto statuito all'art.3, tramite modifica regolamentare -ex art. 17, co 1, L. 23 Agosto 1988, n. 400- del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n. 285/1990;

VISTA la deliberazione Consiliare n. 9 del 29.05.1992, con cui il Comune di Mandello Vitta approvava il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, come conseguenza ed in applicazione dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e ss. mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 20 in data 31-10-2007, recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e s.m.i., con la quale si è disciplinata la materia in ambito regionale;

CONSIDERATO che la predetta Legge Regionale n. 20/2007 indica, in capo ai Comuni, l'obbligo della regolamentazione della dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 03-08-2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 08-08-2012, n. 7/R, con cui viene adottato il "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della L. Regionale n. 15 del 03-08-2011;

RAVVISATA la necessità di approvare un Regolamento in materia, recependo le disposizioni normative emesse in ambito di Polizia Cimiteriale;

VISTO il nuovo "Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", allegato al presente provvedimento e composto da n. 21 articoli, che costituirà un valido ed efficiente supporto normativo sia per i dipendenti comunali nell'esecuzione dell'attività amministrativa sia per i cittadini nella formulazione delle loro richieste;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

Di APPROVARE il "Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" del Comune di Mandello Vitta, composto da n. 21 articoli, qui allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di DARE ATTO che con deliberazione della Giunta n. 29 del 26-11-2024 sono state adottate le relative tariffe cimiteriali aggiornate;

Di DARE ATTO che il presente regolamento diverrà efficace solo in seguito a parere favorevole dell'ASL.

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

REGIONE PIEMONTE

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 e s.m.i.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

sommario

CAPO I - NORME GENERALI

1 Oggetto del regolamento

CAPO II - CREMAZIONE

- 2 Disciplina della cremazione
- 3 Esercizio della cremazione
- 4 Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- 5 Identità delle ceneri
- 6 Feretri per la cremazione
- 7 Cremazione per insufficienza di sepolture
- 8 Caratteristiche dell'urna cineraria
- 9 Destinazione delle ceneri

CAPO III - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

- 10 Dispersione delle ceneri
- 11 Tumulazione delle urne cinerarie
- 12 Senso comunitario della morte
- 13 Tariffe
- 14 Registri per la dispersione

CAPO IV - NORME FINALI

- 15 Tutela dei dati personali
- 16 Leggi ed atti regolamentari
- 17 Abrogazione di precedenti disposizioni
- 18 Pubblicità del regolamento
- 19 Rinvio dinamico
- 20 Vigilanza – Sanzioni
- 21 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la dispersione e l'affidamento delle ceneri in tutto il territorio comunale, nell'ambito e ad integrazione:

della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri";

della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20 e smi, recante:

"Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

2. Il presente regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta ed adeguata informazione.

CAPO II CREMAZIONE

Art. 2 - Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";

dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante:

"Disposizioni urgenti in materia di enti locali";

dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto:

"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";

dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto:

"Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";

dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20 e smi, recante:

"Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

Art. 3 – Esercizio della cremazione.

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso un impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), non disponendo il Comune di un proprio impianto di cremazione.

Art. 4 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante:

"Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto

costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 5 - Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 6 - Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione ai disposti dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 30 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Art. 8 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 - Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia, loculi o ossari all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

4. Per tutte le ulteriori disposizioni in materia di conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri si fa riferimento all'art. 2 e art. 3 della legge regionale n. 20 del 31.10.2007 e s.m.i.

5. L'affidamento e la dispersione possono essere disposti presso comuni diversi dal Comune di Mandello Vitta. In tal caso l'interessato dovrà acquisire le necessarie autorizzazioni presso i relativi Comuni.

CAPO III

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Art. 10 - Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nell'area a ciò destinata e posta all'interno del cimitero comunale, da individuarsi da parte della Giunta Comunale con successivo atto;
 - b) in natura, come previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della L.R. Piemonte n. 20/2007 e s.m.i.;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività di lucro. Le aree dovranno essere facilmente accessibili con mezzi.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
4. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
5. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 11 - Tumulazione delle urne cinerarie

1. Le urne cinerarie possono essere tumulate nelle apposite cellette, utilizzate anche come ossari.
2. Su richiesta degli interessati, le stesse possono essere tumulate in loculo già assegnato in concessione alla sepoltura di altro feretro, solo in presenza di stretto legame di parentela quale: genitore/figlio, marito/moglie, fino ad un massimo di tre urne, oltre al feretro. Se non presente un feretro, la concessione verrà rilasciata al massimo, per quattro urne, solo in presenza di stretto legame di parentela quale: genitore/figlio, marito/moglie.

Art. 12 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non disperdere il senso comunitario della morte, sarà realizzata, in idoneo sito del cimitero, un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 13 - Tariffe

1. Per la tumulazione delle urne cinerarie valgono le vigenti tariffe già determinate. Per le ulteriori tariffe da determinarsi per la dispersione nell'apposita area cimiteriale e l'apposizione delle targhe, provvederà la Giunta Comunale con apposito atto.

Art. 14 - Registri per la dispersione

1. Le autorizzazioni all'affidamento e alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 15 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 16 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

- la legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" e ss.mm.ii.;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 17 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 18 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Art. 20 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. 4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 21 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line del comune.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PATRIOLI PAOLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA FEDERICA SEMENTILLI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 20 /01/2025

Mandello Vitta, 16/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA. FEDERICA SEMENTILLI)
